

Statuto dell'associazione

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

è costituita una associazione ONLUS denominata "AIDWORLD ONLUS". Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 04 dicembre 1997 n.460, l'associazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale" e l'acronimo "ONLUS".

Subordinatamente all'avveramento della condizione sospensiva consistente nella avvenuta valida iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore), ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 la denominazione sociale si deve intendere sin da ora modificata in "AIDWORLD ETS" e dovrà essere riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque atto, corrispondenza e comunicazione rivolta a terzi e, in genere, al pubblico.

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. lgs 3 luglio 2017 n.117. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Roma ed il suo trasferimento all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dallo stesso consiglio direttivo.

Articolo 2 - Finalità sociali

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- lotta alla povertà e alla disparità sociale, in quanto ostacoli al principio di universalità dei diritti umani;
- tutela dell'ambiente, della salute e dello sviluppo sostenibile;
- promozione dell'educazione come fondamentale strumento di sviluppo umano e sociale;
- promozione a tutti i livelli dei principi di partecipazione, solidarietà, apertura, parità, autodeterminazione.

Articolo 3 - Attività sociali

L'associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) sostegno a distanza, beneficenza, erogazione di beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- b) attività educative e iniziative di promozione sociale in aree svantaggiate del mondo;
- c) iniziative di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- d) iniziative di solidarietà e di cittadinanza attiva;
- e) iniziative volte alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente.

L'associazione potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- esercitare ed incoraggiare missioni di solidarietà internazionale;
- realizzare e potenziare attività di cooperazione internazionale nel settore educativo, assistenziale e di tutela dei diritti umani e civili;
- organizzare eventi ed iniziative culturali, di divulgazione, di incontro interculturale, di beneficenza;
- partecipare a bandi pubblici e privati, anche in collaborazione con altri enti, volti al perseguimento delle finalità sociali;
- promuovere ed intrattenere rapporti con enti pubblici e privati in Italia ed all'estero;
- svolgere attività culturali, educative, formative o ricreative ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
- promuovere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Alessandra D'Amico
Siga
Walter
N. Cosme
Pace

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Coloro che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Articolo 5 - Entrate, proventi, patrimonio

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 6 - Gli associati

Sono associati coloro che vengono ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Articolo 7 - L'Assemblea

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca il presidente e gli altri componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- si esprime e delibera, laddove consentito, riguardo le altre questioni inserite nell'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione; può essere inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'assemblea validamente costituita.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria viene fatta dal consiglio direttivo mediante comunicazione scritta contenente il giorno, l'ora, luogo e argomenti inseriti all'ordine del giorno. Tale comunicazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data dell'incontro, tramite email certificata o lettera raccomandata A/R.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

Stefano Neri
Stefano Neri
Stefano Neri

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 8 - Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea degli associati ed è composto da un minimo di tre membri (presidente, vice presidente e segretario), la maggioranza dei quali è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. I membri del consiglio direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento, a tutti gli effetti.

Il segretario provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, redige i verbali di riunione e cura la tenuta dei libri sociali.

Il tesoriere provvede a riscuotere le quote sociali, tiene la contabilità sociale, compila le bozze di bilancio da sottoporre al consiglio direttivo che lo redige. La funzione di tesoriere può essere svolta dal titolare di altra carica associativa, purché membro del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea, fermo restando che rappresentanza dell'associazione spetta al presidente.

È compito del consiglio direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

No consenso
 Andrea
 Sergio
 Alessandra

Articolo 9 - L'organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 10 - L'organo di revisione

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 11 - Il bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 marzo il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 maggio per la definitiva approvazione.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 maggio per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Articolo 12 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 13 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Firma

Wollen die Sorge nicht
Aben den Sinnen haben

Arrendes Sano Garcia border Wilson ri base All

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO

Registrato a Viterbo il 05/3/2024 al n. 367 Serie 3

pagato, con Mod. F 23, Euro seicé

Il Funzionario*
Agostino Porciani

* firma su delega del

Direttore Provinciale Francesco Mori